# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3774-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(Relatore: **PISONI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 24 novembre 1982 (Stampato n. 1958)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(COLOMBO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(DARIDA)**

COL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ROGNONI)**

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(DI GIESI)**

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

**(ALTISSIMO)**

*Presentato il 25 novembre 1982*

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981

---

*Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1982*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione sulla sicurezza sociale tra Italia ed Argentina è stata conclusa per ridurre alcune disfunzioni della vecchia Convenzione oramai superata e comunque non favorevoli agli interessi dei lavoratori e per tener conto dell'evoluzione normativa intervenuta nelle due legislazioni.

La sua stipulazione è avvenuta a Buenos Aires, in data 3 novembre 1981.

Le nuove disposizioni sono caratterizzate da una maggiore snellezza e semplificazione amministrativa.

Va innanzitutto menzionata l'estensione del campo di applicazione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi ed alle disposizioni in materia di assegni familiari.

Inoltre, in armonia con le più recenti tendenze evidenziatesi in ambito internazionale, per quanto concerne la sicurezza sociale, la nuova Convenzione non si limita, come per il passato, ai soli cittadini dei paesi contraenti, ma rimane estesa a tutti coloro che siano stati assoggettati alle legislazioni interessate.

Le maggiori innovazioni sono intervenute nel campo pensionistico.

In primo luogo va sottolineato il superamento di quelle disposizioni che, ai sensi della vecchia Convenzione, imponevano agli interessati di scegliere fra trattamento in regime di convenzione e, cioè, in pro-rata, e trattamento in regime autonomo.

Le nuove disposizioni hanno assai opportunamente eliminato la predetta facoltà consentendo che a carico di un paese venga liquidata una pensione in pro-rata contestualmente alla liquidazione di una pensione in regime autonomo a carico dell'altro paese ferma restando, ovviamente, la possibilità di concedere pensioni in pro-rata o in regime autonomo a carico di ambedue i paesi contraenti.

Un altro intervento di carattere decisamente migliorativo riguarda le disposizioni che disciplinano l'integrazione ai minimi dello Stato di residenza del pensionato nei casi in cui la somma delle prestazioni acquisite a carico dei due paesi contraenti non raggiunga tale minimo.

Oltre ai princìpi sopraindicati è stato accettato, da parte argentina, quello che può considerarsi il concetto più avanzato in tema di convenzioni in materia di sicurezza sociale e cioè il principio che vengono presi in considerazione, agli effetti dell'Accordo, non solo i periodi contributivi compiuti nei due Stati contraenti ed in quelli con i quali ambedue tali Stati abbiano stipulato un Accordo di sicurezza sociale, ma anche periodi contributivi compiuti in un terzo Stato che sia legato da convenzione con uno solo dei due Stati contraenti. L'inserimento di tale principio nell'Accordo italo-argentino è per noi di grande importanza in quanto viene ad estendere i benefici dell'Accordo a quei lavoratori che si spostano dall'Argentina verso altri paesi dell'America Latina e viceversa, con i quali l'Argentina, ma non l'Italia, ha accordi di sicurezza sociale.

PISONI, *Relatore.*

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 della Convenzione stessa. | *Identico.* |